

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

NR. 91 DD. 30.07.2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** mese di **luglio** alle **ore 8.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: L.P. 15/2005 e s.m. e i. – Fondo provinciale casa anno 2019 – Modalità di utilizzo della somma assegnata.

- Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 183 c. 4 L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **30.07.2019**
- Esecutiva dal **30.07.2019**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO:

che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali);

che per l'attuazione della politica provinciale della casa, l'art. 8 comma 3 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. stabilisce che il Fondo provinciale casa sia ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale e di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall'attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione;

DATO ATTO che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme – ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – tra l'altro

le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme;

VISTO il regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 954 del 21.06.2019 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il riparto per l'anno 2019 del Fondo provinciale casa a favore delle Comunità, del Territorio Val d'Adige e Comun general de Fascia per l'attuazione della politica provinciale della casa;

PRESO ATTO che la deliberazione sopra richiamata ripartisce a favore della Comunità territoriale della Val di Fiemme e impegna a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2019 la somma di € 197.098,74 destinata alla copertura dei costi da sostenere per la concessione del contributo integrativo sul libero mercato ai nuclei familiari che lo hanno richiesto, relativamente alle domande presentate dal 1 luglio al 30 novembre 2018;

DATO ATTO che per lo stesso scopo, con l'assestamento di bilancio di luglio 2019, saranno messi a disposizione dalla Comunità ulteriori € 42.900,00 da avanzo vincolato, per cui la somma disponibile per la concessione del contributo integrativo sul libero mercato sale ad € 239.998,74;

DATO ATTO che – ai sensi dell'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica - il contributo integrativo è calcolato come percentuale - diversificata in base all'indicatore ICEF – di un canone oggettivo standard determinato in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente; non può eccedere il 50% dell'importo risultante dal contratto e non può essere superiore a € 300,00 mensili;

RITENUTO necessario – al fine di consentire l'operatività del competente Servizio della Comunità – di fissare le modalità di utilizzo della somma disponibile pari ad € 239.998,74 per l'esercizio delle funzioni connesse all'edilizia abitativa pubblica – contributo integrativo sul libero mercato con l'obiettivo di ammettere al beneficio il maggior numero di domande presenti nelle graduatorie approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 208 di data 29.03.2019 ed aventi diritto al beneficio;

PRESO ATTO dello schema di intesa allegato alla deliberazione di Giunta provinciale n. 757 del 19.05.2014 (Riparto per l'anno 2014 del Fondo provinciale casa) il quale prevedeva per le Comunità – al fine di soddisfare le esigenze dei rispettivi territori – la possibilità di individuare per la concessione del contributo, percentuali e valori diversi, fermo restando quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 33 del regolamento, graduando le percentuali e i valori in misura non superiore al 50% dei limiti stabiliti dal citato comma 5;

RITENUTO di soddisfare tutte le domande presenti in entrambe le graduatorie (cittadini comunitari e cittadini extracomunitari) riducendo del 6,13% il contributo spettante calcolato ai sensi del citato art. 33, garantendo comunque l'importo minimo di € 40,00; tale criterio mantiene inalterata la gradualità del beneficio in rapporto alla condizione familiare fissata dalla norma (indicatore ICEF e numero componenti), e viene considerato più equo rispetto alla semplice riduzione dell'importo massimo del contributo e/o della percentuale di abbattimento del canone di affitto;

RICHIAMATO il comma 5 bis dell'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica il quale fissa la durata del contributo integrativo in dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019 che modifica i commi 5.1, 5.2, 5.3, e 5 bis dell'articolo 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica che regola la determinazione dell'importo del contributo e successiva erogazione;

DATO ATTO che – ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019 – disposizioni transitorie – per le domande presentate dal 1 luglio al 30 novembre 2018 si applicano le seguenti disposizioni:

- i commi 5.1, 5.2, 5.3, e 5 bis dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg. come inseriti o modificati dal decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019 ed in sintesi:
 - se al nucleo familiare di appartenenza è concessa la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n.4 del 2019, per tutto il periodo di erogazione di tale beneficio l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile della predetta componente e, se pari o inferiore, non è corrisposto;
- il beneficiario del contributo integrativo è tenuto a comunicare entro il 31 dicembre 2019 - a pena della decadenza del contributo – se beneficiario della componente quota B del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, nr. 4;
- il beneficiario del contributo integrativo non è tenuto alla presentazione della richiesta di reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, nr. 4;
- al nucleo familiare che ha ottenuto nel corso del 2019 il riconoscimento della quota B del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, nr. 4 il contributo integrativo concesso è erogato a decorrere del 1 gennaio 2020 e fino alla scadenza fissata nel periodo di concessione;
- nel caso di trasmissione della dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza il contributo è erogato a decorrere dal mese successivo alla presentazione della predetta dichiarazione e fino alla scadenza fissata dal periodo di concessione;

VISTA la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i.;

VISTA la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.;

VISTO lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

VISTO il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPR. 1/2/2005 n. 3/L – modificato dal DPR. 3/4/2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2/5/2013 n. 3, dalla L.R. 9/12/ 2014 n. 11, dalla L.R. 24/4/2015 n. 5, dalla L.R. 15/12/2015 n. 27, dalla L.R. 15/12/2015 n. 31, dalla L.R. 24/5/2016 n. 3, dalla L.R. 26/7/2016 n. 7, dalla L.R. 15/6/ 2017 n. 5 e dalla L.R. 27/7/2017 n. 7;

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di fissare le seguenti modalità di utilizzo della somma disponibile per gli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i., costituita dall'importo di € 239.998,74 assegnato alla Comunità territoriale della Val di Fiemme per l'anno 2019 con il provvedimento di Giunta provinciale citato in premessa :
 - accoglimento di tutte le domande di contributo integrativo inserite nelle graduatorie approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 208 di data

29.03.2019 e presentate dal 1 luglio al 30 novembre 2018 da nuclei familiari in locazione sul libero mercato, riducendo – per le motivazioni in premessa indicate – del 6,13% il contributo spettante calcolato secondo i criteri determinati dall'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, garantendo comunque l'importo minimo mensile di € 40,00 fissato dalla norma;

- 2 di applicare per le domande presentate dal 1 luglio al 30 novembre 2018 le seguenti disposizioni contenute nell'art. 8 “disposizioni transitorie” del decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019:
 - i commi 5.1, 5.2, 5.3, e 5 bis dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg. come inseriti o modificati dal decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019 ed in sintesi:
 - se al nucleo familiare di appartenenza è concessa la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n.4 del 2019, per tutto il periodo di erogazione di tale beneficio l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile della predetta componente e, se pari o inferiore, non è corrisposto;
 - il beneficiario del contributo integrativo è tenuto a comunicare entro il 31 dicembre 2019 - a pena della decadenza del contributo – se beneficiario della componente quota B del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, nr. 4;
 - il beneficiario del contributo integrativo non è tenuto alla presentazione della richiesta di reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, nr. 4;
 - al nucleo familiare che ha ottenuto nel corso del 2019 il riconoscimento della quota B del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, nr. 4 il contributo integrativo concesso è erogato a decorrere del 1 gennaio 2020 e fino alla scadenza fissata nel periodo di concessione;
 - nel caso di trasmissione della dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza il contributo è erogato a decorrere dal mese successivo alla presentazione della predetta dichiarazione e fino alla scadenza fissata dal periodo di concessione;
3. di non riservare fondi per l'accoglimento di eventuali domande per la concessione del contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio, di cui all'art. 35 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica;
4. di demandare al Responsabile del competente Servizio della Comunità l'adozione del provvedimento di concessione del contributo integrativo ai soggetti richiedenti collocati nelle rispettive graduatorie, *autorizzandolo fin d'ora all'utilizzo di eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoca/decadenza dal beneficio, per incrementare la percentuale di contributo fissata al precedente punto 1.*;
5. di prendere atto che – ai fini della programmazione - la Comunità territoriale della Val di Fiemme dovrà comunicare alla competente Struttura della PAT, entro il 15 gennaio 2020, l'importo dei contributi concessi ai nuclei familiari come contributo integrativo sul libero mercato per l'anno 2019, nonché le somme già erogate e quelle che si prevede di erogare nell'esercizio 2020.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 29.07.2019

Il Responsabile Servizio Tecnico
f.to geom. Ezio Varesco

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 29.07.2019

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon